# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1276-A

# RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

**(FINANZE E TESORO)**

**(RELATORE MANNINO)**

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE**
**(PANDOLFI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO**
**(STAMMATI)**

***alla Presidenza il 21 marzo 1977***

—

## Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi

***Presentata alla Presidenza il 15 aprile 1977***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 1976, è direttamente collegata all'*iter* del provvedimento recante « modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche » adottato a seguito della dichiarata illegittimità delle norme che prevedevano il cumulo dei redditi dei coniugi ai fini dell'applicazione, su unica base imponibile, del suindicato tributo.

Il suddetto provvedimento non è stato, ancorché definitivamente approvato dal Parlamento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, per cui non è possibile l'osservanza dei termini previsti nel provvedimento stesso per la presentazione della dichiarazione dei redditi (dal 1° al 31 maggio), attesi i tempi tecnici per la predisposizione, stampa e distribuzione dei nuovi moduli di dichiarazione, redatti secondo le disposizioni, profondamente innovative, contenute nelle norme ora approvate.

Durante la discussione del provvedimento in Commissione è stato rilevato che il tempo a disposizione del Governo per i cennati complessi adempimenti potrebbe risultare troppo esiguo. La Commissione non ha

tuttavia ritenuto di prendere alcuna decisione al riguardo, mantenendo fermo il termine indicato nel decreto-legge.

È stato, invece, affrontato e risolto il problema di armonizzare le norme fissate dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, con quelle recate dal decreto-legge di cui ora si discute la conversione. La legge n. 97 dispone il versamento, a titolo d'acconto dell'imposta dovuta per l'anno 1977, di un importo pari al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito complessivo dichiarato per il periodo di imposta precedente, al netto delle ritenute applicate alla fonte. Gli importi stessi devono essere versati entro il mese di settembre di ciascun anno o, quando trattasi di soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con esercizio non coincidente con l'anno solare, entro il nono mese dell'esercizio o periodo di imposta iniziato dopo il 30 giugno.

La proposta proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi che, com'è noto, comporta anche l'obbligo del versamento, entro gli stessi termini, della imposta relativa ai redditi dichiarati, riavvicina i tempi di pagamento degli ammontari dovuti entro il 30 giugno per l'autoliquidazione dell'imposta dovuta in base ai redditi dichiarati e dell'acconto da versare entro il mese di settembre ai sensi della citata legge n. 97. A tal proposito e nell'intento di evitare eccessivi aggravi ai contribuenti che verrebbero chiamati, in così breve tempo, ad adempimenti tanto onerosi, la Commissione ha ritenuto opportuno accogliere l'emendamento proposto dal Governo e tendente a stabilire che per l'anno 1977, in deroga a quanto stabilito dalla citata legge n. 97, il versamento di acconto deve essere effettuato entro il mese di ottobre, anziché entro il mese di settembre, da parte dei soggetti all'IRPEF e dei soggetti all'IRPEG con esercizio o periodo di gestione coincidente con l'anno solare.

Per quanto concerne i soggetti all'IRPEG con esercizio o periodo di gestione non coincidente con l'anno solare, per i quali l'articolo 1 della legge n. 97 fissa al nono mese dell'esercizio o del periodo di gestione il termine per il versamento dell'acconto in questione, il primo versamento per l'esercizio o periodo di imposta successivamente al 30 giugno 1976, deve essere effettuato entro l'undicesimo mese. Lo spostamento di tale termine si è reso necessario anche perché per alcuni di tali soggetti – quelli cioè con esercizio o periodo di imposta iniziato il 1° luglio 1976 – il versamento dell'acconto è rimasto privo di termine per essere quello previsto dalla legge scaduto anteriormente alla sua entrata in vigore e cioè nel marzo 1977.

Allo scopo, infine, di rendere immediatamente operante la legge di conversione è stato introdotto un secondo emendamento in base al quale la legge stessa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione ha licenziato nel più breve tempo possibile l'urgente ed indifferibile provvedimento e auspica che anche l'Assemblea voglia dare la sua sollecita approvazione.

MANNINO, *Relatore*.

# DISEGNO DI LEGGE
## DEL MINISTERO

**Conversione in legge del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

# TESTO
## DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi.**

**ART. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66, recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, con le seguenti modificazioni:

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

ART. 1-*bis*.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, per l'anno 1977 il versamento previsto dalla predetta legge deve essere effettuato, entro il mese di ottobre dello stesso anno dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche e da quelli soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione coincide con l'anno solare.

Dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare il primo versamento deve essere effettuato nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo iniziato dopo il 30 giugno 1976.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.